

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


**5 2 2 1  
N. DEL GIUGNO 2013**

**OGGETTO:** **Comune di Bari** - Gruppo Crispi - Via Crispi, Via Maggiore Turitto, Via Bottego, Via de Cristoforis - Pall.ne A1-A2-A3-B-C1-C2-C3-D1-D2-E1-E2-F-G1-G2-H-L-M-M1-M2 - Legge n. 135/97 - Lavori di recupero di fabbricati di E.R.P. per complessivi n. 212. alloggi  
Legge n. Legge n. 135/97 - Finanziamento: £.10.000.000.000  
Impresa appaltatrice: Guastamacchia S.p.A. da Ruvo di Puglia ( Bari)  
Contratto in data 4/03/2005 rep. n. 5594, registrato a Bari il 10/03/2005 al n. 1032  
Importo netto di contratto: 3.096.615,49 oltre IVA di cui € 205.400,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 62.000,00 per spese per la progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso d'asta  
Direttore dei lavori: Ing. Maddalena Ciliberti  
Responsabile del procedimento: Ing. Corrado Pisani. –  
Riconoscimento compensazione prezzi ex art. 133 D.Lgs n. 163/2006 -Approvazione

Il giorno **21** giugno 2013, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 638 del 20.07.2005:

**PREMESSO** che:

- La Regione Puglia, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate allo Stato ai sensi della Legge 135/97, con formale provvedimento della Giunta Regionale n. 4420 del 29/12/98, deliberò la localizzazione di £.40.092.429.423 in favore dello I.A.C.P. della Provincia di Bari per il recupero di alloggi di E.R.P., di cui £. 10.000.000.000 destinato agli immobili del Gruppo Crispi, insistenti nel Comune di Bari .
- Nell'ambito di tale finanziamento fu elaborato il Programma Esecutivo di Intervento n. R22/00 per il recupero dei fabbricati di E.R.P. insistenti nel Comune di Bari – Gruppo Crispi dall'importo di € 5.164.568,99 ( pari a £.10.000.000.000) con il relativo Quadro Tecnico Economico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.38/00 del 09/06/00, esecutiva per presa d'atto della Se.Pro.co. prot. n.1767 del 29/06/00, e successivo provvedimento di rettifica n.952/00 del 14/12/00.
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 221 del 10/03/2003, fu approvato il Progetto Definitivo per il recupero di n.212 alloggi siti nel Comune di Bari alle vie Crispi, Maggiore Turitto, De Cristoforis, Bottego - Pall.ne A1-A2-A3-B-C1-C2-C3-D1-D2-E1-E2-F-G1-G2-H-L-M-M1-M2 per l'importo a base d'asta di € 3.854.133,63, di cui € 205.400,00 per oneri relativi



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52  
N. DEL 21 GIUGNO 2013**


alla sicurezza ed € 62.000,00 per spese per la progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso d'asta;

- Con l'espletamento della gara di appalto i lavori furono aggiudicati all'Impresa GUASTAMACCHIA S.p.A. da Ruvo di Puglia (Bari), con il ribasso del 21,12%.
- Il contratto fu stipulato in data 04/03/2005, rep. n. 5594, e registrato a Bari il 10/03/2005 al n. 1032, per l'importo netto di € 3.096.615,49, oltre I.V.A., di cui € 205.400,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 62.000,00 per spese per la progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso d'asta.
- Con delibera del Commissario Straordinario dello I.a.c.p. n. 230 del 4 novembre 2005 venne approvato il progetto esecutivo dell'intervento e il relativo Q.T.E.
- Con verbale sottoscritto in data 07 novembre 2005 si dette inizio all'esecuzione delle opere, durante lo svolgimento delle quali, si evidenziò la necessità di procedere alla redazione di una 1^ perizia suppletiva e di variante.
- Il 2 febbraio 2007, per poter procedere alla redazione ed approvazione della I Perizia suppletiva e di variante, si procedette alla sospensione parziale dei lavori, giusto verbale firmato in pari data senza riserva dall'Impresa.
- In occasione dell'allibramento dei lavori di 1° SAL, in data 29.5.06, l'Impresa iscrisse sul registro di contabilità cinque riserve numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 5 (delle quali si riferirà in dettaglio nel prosieguo della Relazione), essenzialmente richiedendo:

- riserva n. 1: un maggior compenso di € 62.000,00 per spese di progettazione

esecutiva che l'Amministrazione aveva erroneamente ritenuto già incluse nell'importo dei lavori, e quindi ricomprese nel corrispettivo dovuto per i lavori, ma che, in realtà, andavano tenute distinte dal corrispettivo per i lavori e ad esso sommate ai fini della corretta determinazione della base d'asta;


riserva n. 2: un maggior compenso di € 40.025,41 a titolo di onorario da corrispondersi al C.S.P. (nominato dallo IACP e da remunerarsi con relativo onere a carico dell'Impresa ex art. 12 comma 22 del Capitolato Speciale di Appalto e art. 4 del contratto). Trattasi di richiesta che ha analogia con la precedente



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52  
N. DEL 21 GIUGNO 2013**

domanda di cui alla riserva n. 1 e che l'Appaltatrice ha ricollegato a quest'ultima evidenziando che nel caso di specie si verte in tema di prestazione professionale complementare alla redazione del progetto esecutivo;



- riserva n. 3: un maggior compenso per oneri della sicurezza (dallo IACP valutati in € 205.400,00) che, ancora una volta, erano stati dalla stessa Amministrazione erroneamente ricompresi nel corrispettivo per lavori. Riepilogativamente l'impresa, con l'iscrizione delle riserve nn. 1, 2 e 3, ha avanzato richiesta di maggiori compensi per un importo complessivo pari a € **250.950,53** e, pertanto, rideterminato l'importo contrattuale in € 3.347.566,02 (ottenuto, appunto, sommando all'originario importo di € 3.096.615,49 la somma di € 250.950,53);
- riserva n. 4: un maggior compenso di € **770.826,73** per lavorazioni edili ed impiantistiche da effettuarsi in edifici occupati che, quindi, comportavano l'accollo di maggiori oneri;
- riserva n. 5: l'adozione di *"urgenti provvedimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia"* per la eliminazione degli *"impedimenti di varia natura non ascrivibili all'Impresa"* e che, come da riportate comunicazioni, avevano determinato un *"anomalo andamento dei lavori"* e un *"grave danno economico all'Impresa che, alla cessazione dell'evento rappresentato esplicherà il danno subente"*;
- In sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 2° SAL del 4.10.06 l'Impresa aggiornò la riserva n. 5 in € 1.440.016,65 e confermò le riserve nn.1, 2, 3 e 4 iscritte sul registro di contabilità in occasione dell'allibramento dei lavori di 1° SAL.
- In sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 3° SAL in data 10.01.07 l'Impresa aggiornò la riserva n. 5 in € 1.746.996,94 e confermò le riserve nn. 1, 2, 3 e 4.
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 19/09/2007, previa acquisizione del



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52 21  
N. DEL GIUGNO 2013**

parere favorevole della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865/71 nella riunione del 3 luglio 2007, furono approvati la 1^ perizia suppletiva e di variante, comportante un maggior importo netto di € 598.434,47, di cui € 39.863,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre oneri riflessi, e unitamente alla stessa, si deliberò in ordine al Q.T.E. dell'intervento modificato a seguito di perizia, allo Schema dell' Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi e i nuovi prezzi, nonché all'assegnazione di un termine suppletivo per i maggiori lavori previsti di giorni 180 ( centottanta) naturali e consecutivi;


- In sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 6° SAL in data 13.11.07 l'Impresa confermò tutte e cinque le riserve.
- In sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 7° SAL in data 31.3.08 l'Impresa tornò a confermare le riserve nn. 1, 2, 3, 4 ed aggiornò la riserva n. 5 in € 3.041.895,64.
- Per le maggiori necessità della I perizia dell'importo di € 598.437,47 oltre oneri riflessi, si rese necessario far fronte per € 358.441,79 con le somme accantonate alla voce imprevisti, per € 10.518,02 attingendo dall'IVA e per la differenza di € 229.474,66 con parte delle somme accantonate con il ribasso d'asta: l'utilizzo di quest'ultimo indicato importo era soggetto al conseguimento della necessaria autorizzazione da parte del competente Assessorato regionale all'Urbanistica, che autorizzò detta perizia solo in data 16/09/2008 con nota prot. n. 2798;
- Conseguita detta necessaria autorizzazione, i lavori furono ripresi il 15/10/2008, così come risulta dal verbale, firmato in pari data senza riserva dall'Impresa, nel quale veniva fissata al 13/04/2009 la nuova data di ultimazione dei lavori essendo stato concesso un tempo suppletivo di giorni 180 per l'esecuzione dei maggiori e nuovi lavori di 1^ perizia suppletiva e di variante.
- In data 02/12/2008 l'appaltatrice avanzò richiesta di proroga non inferiore a giorni 200 (duecento) per rappresentati impedimenti tecnici e conseguenti difficoltà operative.
- In data 16/02/2009 il Responsabile del procedimento concesse all'appaltatrice una proroga di giorni 150 (centocinquanta) per il completamento dell'esecuzione dei lavori;
- In sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 9° SAL,



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****5221  
N. DEL 21 GIUGNO 2013**

del 2.11.09, l'Impresa confermò le riserve nn. 1, 2, 3 e 4, aggiornò la quantificazione della riserva n. 5 in € 5.319.131,27 ed iscrisse la nuova riserva n. 6, con cui chiese di essere compensata dei maggiori costi di taluni materiali, così come disposto dalla legge 201 del 23.12.2008, e che, a tale titolo, le venisse corrisposto il complessivo importo di € 402.213,09.



- Con altro scritto prot. n. 075 TFL NGL del 17.6.2010 l' Impresa Appaltatrice avanzò istanza di corresponsione delle somme dovute a titolo di compensazione conseguente all'aumento dei costi dei materiali da costruzione riferite all'anno 2009.
- Durante il corso dei lavori si rese necessario redigere una 2^ perizia di variante senza aumento di spesa, riguardante gli impianti di ascensori, che venne approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 117 del 30 luglio 2010, previo parere favorevole della Commissione ex art. 63 della legge n. 865/71 espresso nella riunione del 19/07/2010.
- Sempre durante il corso dei lavori l'Amministrazione ebbe necessità di redigere una 3^ perizia suppletiva e di variante, in quanto erano emerse circostanze non previste e non prevedibili, ed anche perché era sorta l'esigenza di eseguire categorie di lavori finalizzate al miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera.
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 22 ottobre 2011 venne approvata la 3^ perizia suppletiva e di variante, comportante un maggior importo netto di € 378.994,52 di cui € 25.245,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre oneri riflessi, e unitamente ad essa, il Q.T.E. dell'intervento modificato a seguito di perizia, nonché lo Schema del 2° Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi ed i nuovi prezzi, e si dispose l'assegnazione di un tempo di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti.
- Con nota n. AOO\_080/11/05/2012/0001718 l'Assessorato Regionale Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana autorizzò il parziale prelievo del ribasso d'asta conseguito in sede di gara, per un importo netto di € 352.809,00, comprensivo di IVA
- Per il completamento delle opere di 3^ perizia suppletiva e di variante, le quali sono tutte indispensabili ai fini di corretta e completa funzionalità dell'opera appaltata, si rese necessario, in conseguenza della minore somma autorizzata dal competente Assessorato Regionale, far



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52  
N. DEL 21 GIUGNO 2013**

fronte alla differenza di spesa di netti € 58.259,07 con i fondi propri dell'Amministrazione e precisamente con quelli di cui alla legge 560/93, localizzati con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 18.01.2012, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n 644 del 03.04.2012.


- Con delibera n. 60 del 21.06.2012 venne autorizzato il finanziamento della maggiore spesa di netti € 58.259,07 oltre IVA al 10% pari ad € 5.825,91, occorrente per poter remunerare i lavori di 3^ perizia suppletiva e di variante esclusi dal finanziamento regionale, con i fondi di cui alla legge n. 560/93, localizzati con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 18.01.2012, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 03.04.2012.
- Con la medesima delibera n. 60 del 21.06.2012 fu stabilito di fissare la nuova data di scadenza contrattuale di tutti i lavori oggetto di appalto nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle opere di cui alla 3^ perizia suppletiva e di variante.
- Con Atto stragiudiziale del 12.05.2011, notificato allo IACP della Provincia di Bari il 13.05.2011, l'Impresa diffidava lo I.A.C.P. di Bari nella persona del Commissario Straordinario, suo legale rappresentante, nonché l'ing. Corrado Pisani in qualità di Responsabile del procedimento e l'ing. Maddalena Ciliberti in qualità di Direttore dei Lavori, a voler provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attivare le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- In data 27.6.2011, in sede di sottoscrizione del registro di contabilità riportante l'allibramento dei lavori di 10° SAL, l'Impresa confermò tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità e le altre richieste di cui all'Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 13.05.2011 (richieste che formano oggetto di procedura di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006).
- Con nota prot. n. 022396 del 22.06.2011, il Responsabile del Procedimento attivò la procedura di accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs 162/2006 e s.m.i
- le domande di cui alle riserve de quibus formarono oggetto di esame da parte della nominata Commissione ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 la quale sulle stesse si espresse riferendo di ritenere accoglibili le domande di cui alle prime tre iscritte riserve per un importo di € 210.925,12, oltre



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****5221  
N. DEL GIUGNO 2013**

interessi e rivalutazione monetaria come per legge; meritevole, invece, di rigetto la domanda di cui alla riserva n. 4 ed accoglibile parzialmente e nella ridotta misura di € 1.911.402,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, la riserva n. 5 riguardante danni per ridotta produttività che l'Impresa aveva invece quantificato, a tutto il 9°SAL emesso in data 14.10.2009, in € 5.319.131,27. Sulla richiesta di cui alla riserva n. 6 la stessa Commissione ritenne *“”di non doversi esprimere in quanto la stessa concerne (concerneva) fatti contabili disciplinati dalla legge (art. 1 – comma 550 – Legge n. 311 del 30.12.2004) e necessitanti di valutazioni e conteggi di stretta competenza dei preposti alla Direzione dei Lavori (e non già, come invece erroneamente sostenuto dal Direttore dei Lavori, dell'Impresa)“”*.

- Per quel che concerne la riserva n. 5 la predetta officiata Commissione determinò l'ammontare del danno risarcibile in € 1.911.402,42, avendo valutato il ritardo produttivo assommante a complessivi giorni 395, dei quali giorni 335 riferibili al *“”ritardo nella redazione ed approvazione della prima perizia suppletiva e di variante“”*;
- Con nota del 24.01.2012, prot. n. la Direzione Generale chiese all'Ufficio Avvocatura di esprimere parere in ordine alla proposta di accordo bonario articolata dalla citata Commissione ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006; Il premenzionato Ufficio Avvocatura, con nota n. 3088 del 01.02.2012, fece conoscere alla Direzione Generale di ritenere non accoglibili le richieste di cui alle prime tre riserve e meritevole anche di rigetto la riserva n. 5, limitatamente, però, alla quota parte del danno ascrivibile alla abnorme durata della 1^ sospensione parziale dei lavori (complessivamente protrattasi per giorni 621) e che era stata a suo tempo disposta per la necessità dell'Amministrazione di dover redigere ed approvare la 1^ perizia suppletiva e di variante; tale rigetto trovava fondamento e giustificazione nella mancata sottoscrizione con riserva, da parte dell'Impresa, del verbale di ripresa dei lavori e, quindi, nel mancato rispetto di una precisa formalità richiesta dalla legge e dalla quale non può, quindi, prescindere nella valutazione di accoglibilità delle riserve.
- L' Ufficio Avvocatura ritenne, pertanto, riconoscibile all'Impresa il solo importo di € 290.339,60, oltre oneri accessori come per legge, quale risarcimento del danno relativo al periodo di ritardo eccedente quello maturato nell'arco di durata della 1^ sospensione parziale dei lavori e, tanto,

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'R' and the other 'M', located at the bottom right of the page.

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52 21  
N. DEL GIUGNO 2013**


*“”in considerazione del fatto che, già con nota del 30.05.2011, prot. n. 20695, il Settore Tecnico dello IACP, aveva manifestato l'intendimento dell'Amministrazione di accogliere <<alcune delle richieste di maggiori compensi avanzate con l'iscrizione sul Registro di Contabilità>>”” e che, quindi, era “”evidente che tale manifestazione di volontà dell'Ente potrebbe (avrebbe potuto) incidere negativamente in un eventuale giudizio, che potrebbe (avrebbe potuto) concludersi, per l'aspetto sopra rappresentato, non solo con la soccombenza, ma anche con la condanna alle spese di lite”””;*

- con la nota prot. P.R.I.N.322/12-GN-fc del 31.10.2012, il legale officiato dall'Impresa, per quel che concerne la riserva n. 5, aveva evidenziato e che il maggior tempo lavorativo occorso per l'esecuzione delle opere de quibus non imputabile alla Guastamacchia S.p.A. era quantificabile in 890 giorni ed il danno correlato a tale illegittima protrazione temporale, seppure calcolato con i criteri adottati dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, era corrispondente ad € 4.306.704,19 così determinati: € 1.911.402,42 (importo ritenuto riconoscibile dalla Commissione per la riserva n.5) : gg. 395 (tempo con riferimento al quale la predetta Commissione ha valutato il danno risarcibile all'Impresa) x gg. 890 = € 4.306.704,19;
- Con successiva nota del 12.12.2012, pervenuta allo I.a.c.p. il 13.12.2012, il legale dell'Impresa richiedeva l' ulteriore importo di € 466.127,97, a titolo di compensazione dei prezzi ex art. 133 D.Lgs n. 163/2006, oggetto della precitata riserva n. 6, in relazione alla quale, come già sopra detto, la stessa Commissione ritenne “”di non doversi esprimere....”
- Lo I.a.c.p., considerato l'obbligo di legge di corrispondere gli importi dovuti a titolo di compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., procedeva alla relativa quantificazione ammontante a complessivi € 401.849,37.

**ATTESO** l'obbligo di legge della Stazione appaltante a corrispondere all'appaltatore gli importi dovuti a titolo di compensazione dei prezzi ex art. 133 D.Lgs n. 163/2006

**VISTO** che sulla base delle premesse sopra evidenziate, il Settore Tecnico propone il seguente deliberato:

1. di ritenere e considerare tutto quanto indicato in premessa parte integrante del presente deliberato;
2. di riconoscere, in favore della Guastamacchia S.p.A, l'importo dovuto a titolo di compensazione prezzi ex art. 133 D.Lgs n. 163/2006, pari ad € 401.849,37, oltre ai relativi oneri/accessori, così come per legge previsti





**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****52  
N. DEL 21 GIUGNO 2013**

3. di subordinare l'obbligazione di pagamento della predetta complessiva somma di € 401.849,37 alla relativa autorizzazione regionale ed alla concessione, da parte della Regione Puglia, del relativo finanziamento integrativo;
4. di pattuire con l'Impresa esecutrice delle opere de quibus che la mancata autorizzazione e la mancata concessione del finanziamento integrativo entro 120 gg dalla stipula è motivo di decadenza automatica del presente atto di componimento bonario che, conseguentemente, non è esibibile in alcuna sede e non costituisce acquiescenza ad alcuna pretesa della Guastamacchia S.p.A.;
5. di procedere, in caso di mancata concessione del finanziamento integrativo, da parte della Regione, al ritiro, in sede di autotutela, della presente deliberazione.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i richiamati motivi di urgenza ed indifferibilità determinati dalla necessità di evitare la promozione, da parte della Guastamacchia S.p.A., di eventuali contenziosi..

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Corrado PISANI)

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ**  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Sabino LUPELLI)

**VISTA** la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

**RITENUTA** condivisibile la proposta degli uffici di immediata esecutività allo scopo di evitare la promozione, da parte della Guastamacchia S.p.A., di eventuali contenziosi.

**VISTO** l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

**DELIBERA**


1. di ritenere e considerare tutto quanto indicato in premessa parte integrante del presente deliberato;
2. di riconoscere, in favore della Guastamacchia S.p.A, l'importo dovuto a titolo di compensazione prezzi ex art. 133 D.Lgs n. 163/2006, pari ad € 401.849,37, oltre ai relativi oneri accessori, così come per legge previsti
3. di subordinare l'obbligazione di pagamento della predetta complessiva somma di € 401.849,37 alla relativa autorizzazione regionale ed alla concessione, da parte della Regione Puglia, del relativo finanziamento integrativo;
4. di pattuire con l'Impresa esecutrice delle opere de quibus che la mancata autorizzazione e la mancata concessione del finanziamento integrativo entro 120 gg dalla stipula è motivo di decadenza automatica del presente atto di componimento bonario che, conseguentemente, non è esibibile in alcuna sede e non costituisce acquiescenza ad alcuna pretesa della Guastamacchia S.p.A.;
5. di procedere, in caso di mancata concessione del finanziamento integrativo, da parte della Regione, al ritiro, in sede di autotutela, della presente deliberazione.

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**52 - 21  
N. DEL GIUGNO 2013**

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i richiamati motivi di urgenza ed indifferibilità determinati dalla necessità di evitare la promozione, da parte della Guastamacchia S.p.A., di eventuali contenziosi..

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Sabino LUPELLI)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Raffaele RUBERTO)

